

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione

Delibera n. 1192 del 13/07/2018

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione: articolo 58 comma 1 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006 n. 5.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1192 Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione: articolo 58 comma 1 della legge provinciale sulla scuola L.P. 7 agosto 2006 n. 5.

Il giorno 13 Luglio 2018 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI

ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL SOSTITUTO DIRETTORE ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta RIFERIMENTO : 2018-D335-00054

Pag 1 di 5

Num. prog. 1 di 13

Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 concernente la definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, disciplina l'attuazione, secondo il principio di gradualità, del diritto dovere all'istruzione e formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

In particolare l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 76 che, al comma 1, demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'adozione di linee guida per la realizzazione di piani d'intervento per l'orientamento, la prevenzione e il recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto dovere all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze attribuite alla Regione (riferimento da intendersi per quanto riguarda il Trentino Alto Adige alle Province autonome) per tali attività e per la programmazione dei servizi scolastici e formativi. Il comma 2 prevede inoltre che, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto del quadro normativo delle singole Regioni, le scuole secondarie di primo grado possano organizzare, in raccordo con le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione del secondo ciclo e i servizi territoriali, iniziative di orientamento e azioni formative volte a garantire il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione.

La finalità della previsione normativa è quella di sostenere gli studenti nell'effettivo esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione, che non si esaurisce nella frequenza delle istituzioni scolastiche e formative per il periodo previsto di dodici anni, ma deve attuarsi nella sua accezione più ampia attraverso la conclusione del secondo ciclo di studi e quindi attraverso il conseguimento del diploma di scuola superiore o di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

L'articolo 4 citato individua le scuole secondarie di primo grado quali soggetti deputati a promuovere il raggiungimento delle finalità sopra richiamate, attraverso l'organizzazione di iniziative di orientamento e di azioni formative volte al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo sono impegnate a sostenere gli studenti nel successo formativo. Tale funzione si esplica sia attraverso ogni idonea attività finalizzata al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo d'istruzione (come in particolare l'adozione di piani di studio personalizzati), sia favorendo, con riguardo ai soggetti a rischio di dispersione, il riconoscimento di crediti formativi da parte delle scuole e degli istituti formativi del secondo ciclo.

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, le istituzioni scolastiche del primo ciclo operano ordinariamente attraverso forme di integrazione con le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo, utilizzando gli strumenti di collaborazione già previsti dalle norme in materia di autonomia scolastica quali le convenzioni e gli accordi di rete.

Nel processo di programmazione delle iniziative in questione, risulta imprescindibile il coinvolgimento, sostanziale ed effettivo delle famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale, al fine di poter condividere l'impegno e il progetto educativo specificamente dedicato agli studenti e studentesse interessati, in un patto di corresponsabilità educativa.

Analogamente la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 in materia di istruzione e sistema educativo provinciale, pone una particolare attenzione a che siano adoperate le misure opportune a rimuovere ogni ostacolo che impedisca agli studenti il pieno sviluppo della personalità promuovendo l'effettivo esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione anche laddove siano presenti bisogni educativi speciali (art. 9, comma 3 lettera b); pone inoltre attenzione al sostegno e all'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali, siano questi derivanti da disabilità, da disturbi e RIFERIMENTO : 2018-D335-00054

Pag 2 di 5

Num. prog. 2 di 13

difficoltà di apprendimento o da situazioni di svantaggio sociale o ambientale (art. 2, c. 1 lett. h), prevedendo che la Provincia garantisca l'esercizio del diritto-dovere all'istruzione.

Anche a tale fine, l'articolo 58 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5, individua la possibilità di promuovere attività di integrazione tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo e i percorsi del secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali.

Visto il programma triennale delle attività per la formazione professionale relativo agli anni formativi 2015/2016 2016/2017 2017/2018, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.

1431 di data 8 settembre 2017 e s.m..

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1263 di data 29 luglio 2016 recante "Attuazione art. 13, 14, 15 del decreto del Presidente della Provincia del 18 dicembre 2015, n. 20-34/Leg.

Riconoscimento dei crediti e personalizzazione del percorso-valutazione e certificazione degli apprendimenti nei percorsi di Istruzione e formazione professionale" che all'allegato A, punto 1c, prevede che gli studenti sedicenni privi del titolo di studio conclusivo del primo ciclo d'istruzione possono essere iscritti ai percorsi del primo livello, primo periodo didattico, per il conseguimento del titolo di studio finale relativo al primo ciclo d'istruzione, estendendo contestualmente la possibilità di attivare azioni formative nell'ambito dell'istruzione per adulti serale;

in considerazione di detta previsione, si ritiene pertanto di considerare nell'ambito della disciplina oggetto della presente deliberazione, anche la possibilità di attivare "azioni formative" nell'ambito dell'istruzione adulti, diurna e serale, per gli studenti e studentesse sedicenni (anche non di cittadinanza italiana o neo arrivati) privi del titolo conclusivo del primo ciclo.

Tenuto conto che lo sviluppo di politiche educative inclusive e qualificanti e l'investimento nell'orientamento scolastico dei ragazzi al fine della dispersione e dell'insuccesso scolastico sono tra le priorità individuate dalla Giunta provinciale nell'ambito del Programma di sviluppo provinciale per la XV legislatura e dunque

declinate tra gli obiettivi strategici del Documento di economia e finanza provinciale 2017 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1077

del 6 luglio 2017, tra gli obiettivi strategici;

considerati gli obiettivi della Strategia della Commissione Europea 2020 in merito alle politiche che incidono sulla crescita dei livelli di istruzione e sul miglioramento di indici che misurano fenomeni quali early school leavers e not in education, employment, training e come sia ormai ampiamente dimostrato che l'istruzione rappresenta un determinante della salute fondamentale che richiede politiche pubbliche nel campo dell'educazione e dell'istruzione capaci di contribuire alla crescita del benessere e del capitale umano e sociale;

tenuto conto del documento siglato dalle Nazioni Unite nel 2015, contenente gli obiettivi di sviluppo sostenibile, Agenda 2030, e in particolare il target 4 riguardante la necessità di assicurare un'istruzione di qualità, equa e inclusiva e di promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti; visto inoltre il Rapporto del 2017 che sottolinea il mancato raggiungimento da parte di un elevato numero di quindicenni in Italia, della soglia minima delle competenze indispensabili per orientarsi negli studi, sul lavoro e nella vita; si propone l'approvazione del testo, allegato A), parte integrante del presente provvedimento, il quale disciplina i percorsi integrati indicati dall'art. 58 comma 1 della legge provinciale sulla scuola.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00054

Pag 3 di 5

Num. prog. 3 di 13

Le istituzioni scolastiche del primo ciclo possono pertanto promuovere attività d'integrazione con i percorsi del secondo ciclo nonché dell'educazione degli adulti, per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Gli specifici interventi, sono descritti nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento, e denominati, in funzione delle finalità e dei destinatari, "progetti ponte" e "azioni formative per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo".

Tutto ciò considerato;

LA GIUNTA PROVINCIALE

a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a 1. di approvare l'allegato A) concernente "Attuazione da parte delle istituzioni scolastiche e formative di percorsi integrati tra il primo e il secondo ciclo d'istruzione - articolo 58 comma 1 legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5" avente per oggetto la disciplina, nell'ambito delle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo dei percorsi integrati denominati "progetti ponte" e "azioni formative", il quale si intende applicabile già a partire dall'anno scolastico 2018-2019;

2. di dare atto che la presente deliberazione sostituisce quanto precedentemente disposto in materia, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2087 di data 30 settembre 2005, che con l'entrata in vigore del presente provvedimento è da considerarsi quindi non più efficace;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri sul bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2018-D335-00054

Pag 4 di 5 DT - AG

Num. prog. 4 di 13

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.